



COMUNE DI SAN FRATELLO

Provincia di Messina

COPIA

DELIBERAZIONE

DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 124 del 26.06.2013

OGGETTO	Opposizione atto di citazione per pignoramento presso terzi Sigg. Mancuso/Comune .Nomina legale
----------------	--

L'anno duemilatredici addì ventisei del mese di giugno alle ore 13.45 , nella sala delle adunanze,previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge,vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano

FULIA DOTT. FRANCESCO-Sindaco	P
CARROCETTO DOTT.CIRO-Vice Sindaco	P
GHITTI DOTT. MERY	A
MANGIONE DOTT.SALVATORE	P
D'AMBROGIO ING.SALVATORE	P

Totale presenti 4

Totale assenti 1

Assiste il Segretario Comunale **Dott.Rachele Caristo** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti , il Dott. Francesco Fulia nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali n.124 avente ad oggetto: Opposizione atto di citazione per pignoramento presso terzi Sigg. Mancuso/Comune .Nomina legale

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione

Il Responsabile del Settore per quanto concerne la regolarità tecnica

Il Responsabile del Settore finanziario per quanto concerne la regolarità contabile

Hanno espresso parere favorevole

Ritenuto la proposta meritevole di approvazione.

Richiamato l'Ordinamento Amministrativo degli Enti Locali in Sicilia.

Con voti unanimi legalmente resi e verificati.

DELIBERA

Approvare l'allegata proposta di deliberazione di competenza dell'Area Affari Generali ad oggetto: Opposizione atto di citazione per pignoramento presso terzi Sigg. Mancuso/Comune .Nomina legale

Di conferire incarico all'Avv. Margherita Manasseri , con studio legale in S.Agata Militello ,Via Campidoglio, affinché proponga opposizione all'atto di citazione per pignoramento presso terzi proposto dai Sigg. Mancuso;

Trasmettere copia del presente provvedimento al Responsabile dell'Area Affari Generali e al Responsabile dell'Area Economico Finanziaria per quanto di competenza.

Con successiva votazione, ad unanimità , la presente viene dichiarata immediatamente esecutiva stante la necessità di provvedere.

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

F.to Dott. Francesco Fulia

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

- Viene pubblicata all'Albo pretorio on-line di questo comune per quindici giorni consecutivi dal _____ al _____ ai sensi dell'art. 32 comma 1 del D.Lgs 18.06.20096 n. 69.
- Viene trasmessa in copia in data odierna ai Capigruppo Consiliari ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs.18.08.2000 n. 267.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione è divenuta esecutiva ai sensi dell'Art. 134 del D.Lgs. 267/00:

- Decorsi 10 giorni dalla pubblicazione –Art.134 ,comma 4° del D.Lgs 267/00
- E' stata dichiarata immediatamente eseguibile –Art. 134-comma 4° del D.lgs 267/00

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to Dott. Rachele Caristo

Copia conforme all'originale ,in carta libera ,
ad uso amministrativo.

Addi

IL SEGRETARIO COMUNALE



COMUNE DI SAN FRATELLO

PROVINCIA DI MESSINA

Proposta di deliberazione per la Giunta Comunale

n. 124 del 26.06.2013

SU INDICAZIONE DI	SINDACO
SETTORE DI COMPETENZA	SETTORE AFFARI GENERALI
ISTRUTTORIA DEL PROCEDIMENTO	GAGLIANI GIUSEPPINA

OGGETTO	OPPOSIZIONE ATTO DI CITAZIONE PER PIGNORAMENTO PRESSO TERZI - Sigg.ri MANCUSO / COMUNE - NOMINA LEGALE.
----------------	---

VISTO l'atto di citazione per pignoramento presso terzi, proposto dai Sigg.ri Luigi Fabrizio Mancuso, Mario Massimiliano Mancuso, Caterina Liliana Fulci, Mancuso Virginia e Mancuso Tommasa contro Questo Comune, notificato in data 24.06.2013 Prot. N. 5676, con il quale citano il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore e la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Filiale di Frazzanò - quale Tesoriere Comunale a comparire all'udienza fissata per giorno 8 luglio 2013;

RITENUTO opportuno conferire, in ordine alla vicenda in oggetto, l'incarico di rappresentare e tutelare gli interessi dell'Ente, ad un legale di fiducia;

DATO ATTO che per tutte le controversie davanti a un qualsiasi giudice ordinario o amministrativo è obbligatorio il patrocinio e l'assistenza in giudizio di un avvocato, iscritto all'albo tenuto dal rispettivo ordine professionale e che nell'ambito dell'Amministrazione Comunale non è presente alcuna figura in possesso dei relativi requisiti professionali, risultando pertanto necessario ricorrere ad un legale del libero foro, cui conferire lo svolgimento della prestazione professionale

VISTA la sentenza del Consiglio di Stato, sezione quinta, n. 2730 dell'11 maggio 2012 la quale ha statuito che l'affidamento da parte di una amministrazione pubblica di un incarico ad un avvocato per la difesa in giudizio non richiede l'esperimento di una procedura selettiva in quanto il singolo esperimento non costituisce un appalto di servizi legali di assistenza e consulenza giuridica di durata determinata soggetto al codice dei contratti pubblici bensì un contratto d'opera professionale affidabile in via diretta;

DATO ATTO che l'incarico di cui sopra si configura tra i servizi compresi nell'art. 2229 e seguenti del codice civile, senza che si instauri rapporto di impiego e che lo stesso si svolgerà per un periodo determinato ed il compenso per lo svolgimento dell'attività richiesta è rapportato alla tipologia della prestazione professionale;

Per i motivi sopra descritti,

VISTO il Decreto Legislativo 267/2000;

VISTO il Decreto Legislativo 165/2001;

VISTO l'P.O.A.EE.LL. vigente nella Regione Siciliana;

VISTO lo schema di disciplinare di conferimento incarico legale che, sub A), si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

PROPONE

Per quanto specificato in premessa,

1. **Di autorizzare** il Sindaco a costituirsi per proporre opposizione all'Atto di citazione per pignoramento presso terzi proposto dai Sigg.ri Luigi Fabrizio Mancuso, Mario Massimiliano Mancuso, Caterina Liliana Fulci, Mancuso Virginia e Mancuso Tommasa contro Questo Comune, notificato in data 24.06.2013 Prot. 5676/2013, conferendo incarico ad un legale di fiducia;
2. **Di approvare** lo schema di disciplinare di incarico che regola i rapporti tra il Comune di San Fratello ed il Legale che sarà individuato dalla Giunta Comunale che, allegato alla presente, ne forma parte integrante e sostanziale;
3. **Dare atto che** la spesa conseguente all'adozione del presente provvedimento e presumibilmente ammontante ad € 1.000,00 troverà copertura finanziaria al servizio 1.01.08.03.00 - Competenza -

4. **Che** l'adozione del presente provvedimento si rende necessario al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi all'Ente;
5. **Demandare** al Responsabile del Settore Affari Generali l'adozione degli atti consequenziali nascenti dal presente atto;
6. **Dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, stante l'urgenza di provvedere.

**IL RESPONSABILE DEL SETTORE
AFFARI GENERALI**

Am

IL PROPONENTE

[Handwritten signature]

In ordine alla presente proposta di deliberazione, ai sensi dell'art. 53 della legge 08.06.1990, n. 142, recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, così come modificato dall'art. 12 della L.R. 30/2000, vengono espressi i relativi pareri come appreso:

Il RESPONSABILE DEL SETTORE INTERESSATO per quanto concerne la regolarità tecnica esprime parere

Data 25.06.2013

F.to Il Responsabile
[firma]

Il RESPONSABILE DELL'AREA ECONOMICO FINANZIARIO per quanto concerne la regolarità contabile esprime parere FAVOREVOLE

Data 25.06.13

F.to Il Responsabile
[firma]
(Rag. RUBIANO Antonino)
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE

ATTESTA a norma dell'art. 55 della legge 08.05.1990 n. 142 recepito dall'art. 1 comma 1 lettera i) della L.R. 11.12.1991, n. 48, la copertura finanziaria all'intervento citato in proposta, nel servizio 1-01-08-03-00, Bilancio 2013, in quanto la spesa è dichiarata necessaria ed evitare danni patrimoniali all'Ente.

Data 25.06.13

F.to Il Responsabile
[firma]
ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE
(Rag. RUBIANO Antonino)

ATTESTA, infine, a norma dell'art. 9, comma 2 del D.L. n. 78 del 01.07.2009, convertito in Legge n. 102/2009, la compatibilità di cassa con i relativi stanziamenti in bilancio e con le regole di finanza pubblica.

Data _____

F.to Il Responsabile

AVV. MARIO MANCUSO

VIA FRANCESCO TODARO 5

MESSINA

TEL. 090 6783098

FAX 090 6411338

CELL 339 2090617

COPIA

URGENTE

24 FEB 2013

5676

CONTENZIOSO
RAGIONERIA

DE.

02/02/11
80/10
10/11

Tribunale di Patti

Sezione staccata di Sant'Agata di Militello

Atto di citazione per pignoramento presso terzi

Nell'interesse dei sig.ri :

- 1) **Dott. Luigi Fabrizio Mancuso**, nato a Milazzo (Me) il 10/08/1961, Cod. Fisc. MNC LFB 61M10 F206S;
- 2) **Avv. Mario Massimiliano Mancuso**, nato a Milazzo (Me) il 29/04/1968, Cod. Fisc. MNC MMS 68D29 F206G;
- 3) **Caterina Liliana Fulci**, nata a Messina il 23/06/1941, Cod. Fisc. FLC CRN 41H63 F158R, **quali eredi del dott. Mancuso Francesco** (nato a Piraino l'1.04.1931 e deceduto a Messina in data 12.02.2009);
- 4) **Mancuso Virginia**, nata a San Fratello il 18.01.1943 e residente a Sant'Agata Militello in contrada Torrecandele n. 10 C.F. MNC VGN 43A58 H850Y, **quale erede con beneficio d'inventario della sig.ra Mancuso Benedetta** (nata a San Fratello (Messina) il 22.02.1933 C.F.: MNC BDT 33B62 H850M);
- 5) **Mancuso Tommasa**, nata a Barcellona P.G. (Messina) il 7.05.1936 C.F.: MNC TMS 36E47 A638P;

rappresentati e difesi, giusta procura in calce all'atto di precetto ed al presente atto, dagli avv.ti Pietro Carrozza e Mario Mancuso ed elettivamente domiciliati presso lo studio di quest'ultimo in Capo d'Orlando via A. Volta n. 82,

Contro

Il **Comune di San Fratello** in persona del Sindaco, legale rappresentante pro-tempore

Premessa

La Corte d'Appello di Catania , con sentenza n. 1146/2009 pubblicata in data 08.09.2009, disponeva quanto segue:

“La Corte, pronunciando in sede di rinvio dalla Suprema Corte di Cassazione nel giudizio riassunto innanzi a questa Corte dal Comune di San Fratello in persona del sindaco pro tempore con atto di citazione notificato in data 21. 10.2000 nei confronti di Mancuso Francesco e Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa;

in parziale riforma della sentenza non definitiva resa dal Tribunale di Patti in data 21.12. 1992 e della sentenza definitiva, resa dal Tribunale di Patti in data 17.7.1995:

determina in £.311.912.000 oggi €.116.313,29 la somma dovuta dal Comune di San Fratello in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa a titolo di risarcimento del danno per l'occupazione acquisitiva del terreno sito in San Fratello, contrada Vallone Valle, in Catasto al foglio 38, particella 55, esteso mq. 27.858, occupato d'urgenza da parte del Comune di San Fratello in forza di provvedimento del 4.3.1973 al fine di realizzare un campo sportivo e condanna il Comune al pagamento in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa delle suddette somme "da rivalutare in base agli indici ISTAT dal 28.11.1976 ad oggi ed oltre agli interessi legali annui, per il primo anno, sui menzionati importi iniziali, e per gli anni successivi, su tali importi via via rivalutati, secondo gli indici ISTAT dal 28.11.1976";

determina l'indennità dovuta in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa per la occupazione temporanea di detto terreno, in £.46.786.800 (oggi pari a €.24.163,37) oltre interessi dalla domanda al soddisfo; conferma nel resto le impugnate sentenze;

compensa per metà tra le parti le spese processuali relative al primo e secondo grado del giudizio e condanna il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, della rimanente metà liquidata in € 18.402,39 per il primo grado e in € 10.587,37 per il secondo grado innanzi alla Corte d'Appello di Messina;

condanna il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa, in solido, delle spese processuali relative alla fase di legittimità liquidate in complessivi € 10.439,00 di cui € 1.439,00 per diritti di procuratore, € 9.000,00 per onorari di avvocato, oltre spese generali, IVA, CPA come per legge;

condanna il Comune di San Fratello in persona del Sindaco pro-tempore al pagamento, in favore di Mancuso Francesco, Mancuso Benedetta e Mancuso Tommasa,

in solido, delle spese processuali relative al presente grado, liquidate in complessivi € 15.564,00 di cui € 1.500,00 per diritti di procuratore, € 14.000,00 per onorari di avvocato, € 64,00 per spese vive, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge".

Successivamente, a seguito di idonea istanza delle parti, la Corte d'Appello di Catania correggeva l'errore materiale commesso e sostituiva l'importo di euro 116.313,29 (importo errato) con quello di euro 161.089,10 (importo esatto).

I ricorrenti notificavano al Comune di San Fratello dapprima, in data 25.11.2010, la citata sentenza munita della forma esecutiva e successivamente, in data 22.04.2011 (ossia oltre 120 giorni), l'atto di precetto del 19.04.2011 con il quale intimavano al suddetto Ente il pagamento, nel termine perentorio di dieci giorni, della complessiva somma di €. 2.525.356,61 (euro duemilionicinquecentoventicinquemilatrecentocinquantesi/61) con gli interessi successivi al 30.4.2011 e fino al soddisfo, nonché le spese della procedura.

I ricorrenti avvertivano inoltre l'Ente che, non ottemperando al pagamento nel termine assegnato, avrebbero proceduto all'esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare nei modi e termini di legge.

Successivamente, poiché il Comune di San Fratello non pagava quanto dovuto veniva notificato l'atto di pignoramento e la procedura esecutiva si concludeva con l'ordinanza depositata il 22.5.2012.

Orbene, poiché l'importo assegnato ai creditori è inferiore alla somma dovuta, gli istanti hanno notificato ulteriore atto di precetto del 14.6.2012 con cui è stato intimato il pagamento di euro €2.091.806,90, con gli interessi successivi al 30.6.2012 e fino al soddisfo, nonché le spese della procedura e, successivamente hanno notificato atto di pignoramento presso terzi, dinanzi al Tribunale di Sant'Agata Militello.

La procedura esecutiva si concludeva con l'ordinanza depositata il 28 settembre 2012, con cui il giudice dell'esecuzione assegnava agli attuali istanti un importo pari ad euro 645.358,69 di cui euro 642.858,69 per sorte capitale e interessi ed euro 2.500,00 (comprensivo di iva e cpa) a titolo di spese legali.

Orbene, poiché l'importo assegnato ai creditori è inferiore alla somma dovuta, è stato necessario procedere ulteriormente per il pagamento della restante parte, ed in data 11 giugno 2013, è stato notificato l'atto di precetto del 4.6.2013, con cui è stato chiesto il pagamento di euro €.1.486.838,10 (euro unmilionequattrocentoottantaseiottocentotrentottomila,10), come specificata nell'atto di

precetto, con gli interessi successivi al 30.6.2013 e fino al soddisfo, nonché le spese della procedura, ed, in particolare, il pagamento agli istanti nelle seguenti proporzioni :

- 2/4 dell'intero, e cioè pari ad €. 743.419,03, a favore dei sig.ri Mancuso dott. Luigi Fabrizio Augusto, Mancuso avv. Mario Massimiliano, Fulci Caterina Liliana, quali eredi ed aventi causa del dott. Mancuso Francesco;

- 1/4 dell'intero, e cioè pari ad €. 371.709,52, a favore della sig.ra Mancuso Virginia, quale erede beneficiata della sig.ra Mancuso Benedetta;

- 1/4 dell'intero, e cioè pari ad €. 371.709,52, a favore della sig.ra Mancuso Tommasa;

con l'avvertenza che, non ottemperando al pagamento nel termine assegnato di 10 giorni, gli istanti procederanno all'esecuzione forzata mobiliare ed immobiliare nei modi e termini di legge.

Nonostante ciò il Comune di San Fratello non provvedeva entro il termine assegnato al pagamento delle somme dovute.

Pertanto gli istanti intendono sottoporre a pignoramento , ai sensi e nei termini di legge, le somme a qualsiasi titolo dovute al Comune di San Fratello dalla Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia con sede in Longi, Via Francesco Cottone 16, cap 98070 e Frazzanò Via Libertà 102 fino alla concorrenza di € 1.650.000,00

oltre spese esecutive che verranno liquidate.

Tutto ciò premesso e ritenuto, gli istanti, come sopra rappresentati e difesi

Citano

- il ***Comune di San Fratello***, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore , via Serpi, 98075 San Fratello (ME)

- la ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Longi (Me)***, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Via Francesco Cottone 16, Longi (ME), quale tesoriere del Comune di San Fratello

- la ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Frazzanò (Me)***, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Via Libertà 102, Frazzanò (ME), quale tesoriere del Comune di San Fratello

a comparire innanzi al Giudice dell'Esecuzione del Tribunale di Patti – sezione staccata di Sant'Agata di Militello all'udienza dell'8 luglio 2013 ore 9,00 e seguenti

quanto alla ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Longi (Me)***, e ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Frazzanò***

(Me), affinché renda la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c., con invito a comparire se i crediti siano impignorabili ai sensi dell'art. 545 commi terzo e quarto c.p.c. e nel caso di crediti pignorabili a comunicare la dichiarazione di cui all'art. 547 c.p.c. entro dieci giorni dalla notifica del presente atto di pignoramento, a mezzo raccomandata all'attuale creditore procedente, ai sensi dell'art. 543 e 547 c.p.c., così come modificato dalla legge 52\06.


Quanto al Comune di San Fratello, perché sia presente a tale dichiarazione ed agli atti ulteriori.

Con liquidazione degli ulteriori interessi e delle spese della presente procedura e l'attribuzione di tutte le somme dovute dal Comune di San Fratello.

Salvo ogni altro diritto, ragione ed azione.

Capo d'Orlando, 23 giugno 2013

Avv. Mario Mancuso




Mandato speciale

I sigg.ri Mancuso Luigi Fabrizio Augusto, c.f. MNCLFB61M10F206S nato a Milazzo il 10.8.1961 e residente a Messina via Annunziata 1, Mancuso Mario Massimiliano c.f.: MNCMMS68D29F206G nato a Milazzo il 29.4.1968 e residente a Messina via Francesco Todaro n. 5, Fulci Caterina Liliana, c.f.: FLC CRN 41N63F158R nata a Messina il 23.6.1941, e residente a Capo d'Orlando via Trazzera Marina, anche quali eredi di Mancuso Francesco, nato a Piraino l' 01.04.1931 e deceduto a Messina il 12.2.2009, Mancuso Virginia, c.f.: MNC VGN 43A58 H850Y nata a San Fratello il 18.01.1943 e residente a Sant'Agata Militello in contrada Torrecandele n. 10 anche nella qualità di erede con beneficio di inventario della sig.ra Mancuso Benedetta nata a S. Fratello il 22.02.1933 e deceduta il 21.12.2009, Mancuso Tommasa, c.f.: MNC TMS 36E48 A638R, nata a Barcellona P.G. il 07.05. 1936, **informati ai sensi dell'art. 4, 3° comma, del d.lgs. n. 28/2010 della possibilità di ricorrere al procedimento di mediazione ivi previsto e dei benefici fiscali di cui agli artt. 17 e 20 del medesimo decreto**, delegano a rappresentarli e difenderli avverso il Comune di San Fratello, per la predisposizione e la notifica dell'atto di pignoramento e per l'intera procedura esecutiva e per l'eventuale giudizio di opposizione agli atti esecutivi e/o all'esecuzione, per l'eventuale reclamo e per eventuali fasi cautelari, con ogni facoltà di legge, unitamente e disgiuntamente gli avv.ti Pietro Carrozza e l'avv. Mario Mancuso, ed eleggono domicilio presso lo studio di quest'ultimo in Capo d'Orlando via A. Volta n. 82 conferendo loro anche la facoltà di nominare sostituti. Debitamente informati autorizzano il trattamento dei dati personali ad ogni effetto di legge.

Capo d'Orlando, 22 giugno 2013


Mancuso Luigi Fabrizio Augusto




Mancuso Mario Massimiliano




Fulci Caterina Liliana



Mancuso Virginia



Mancuso Tommasa



Vere le firme



Atto di pignoramento presso terzi

Ad istanza dell'Avv. Mario Mancuso e nell'interesse di sè stesso nonché del Dott. Luigi Fabrizio Mancuso, della sig.ra Caterina Liliana Fulci, della sig.ra Mancuso Virginia e della sig.ra Mancuso Tommasa, giusta procura conferitagli in calce all'atto di precetto, Io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale di Patti sezione staccata di Sant'Agata di Militello (ME), presa visione del titolo esecutivo e del precetto di cui innanzi,

HO PIGNORATO

le somme dovute dalla ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Longi (Me)***, e ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Frazzanò (Me)***, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, fino alla concorrenza di € 1.650.000,00 per il soddisfacimento del credito vantato dai sigg. Dott. Luigi Fabrizio Mancuso, avv. Mario Massimiliano Mancuso, sig.ra Caterina Liliana Fulci, sig.ra Mancuso Virginia e sig.ra Mancuso Tommasa

HO INGIUNTO

al Comune di San Fratello, in persona del Sindaco legale rappresentante pro tempore, via Serpi, 98075 San Fratello (ME) di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito per cui si procede le somme così assoggettate ad espropriazione, mentre, alla ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Longi (Me)***, e ***Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia – Filiale di Frazzanò (Me)***, in persona del suo legale rappresentante pro tempore di non disporre delle somme pignorate senza l'ordine del Giudice, sotto le sanzioni di legge.

HO AVVERTITO

il terzo pignorato che dal giorno della notifica di questo atto è soggetto, relativamente alle somme dovute al debitore e nei limiti

dell'importo del credito aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

HO INVITATO

il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice della Esecuzione del Tribunale di **Patti sezione staccata di Sant'Agata di Militello (ME)** la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

HO, INOLTRE, AVVERTITO

il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'Ufficiale Giudiziario
Dot. LEMBO PIETRO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA M.LLO

dell'importo del credito aumentato della metà, agli obblighi che la legge impone al custode.

HO INVITATO

il debitore ad effettuare presso la cancelleria del Giudice della Esecuzione del Tribunale di **Patti sezione staccata di Sant'Agata di Militello (ME)** la dichiarazione di residenza o l'elezione di domicilio in uno dei Comuni del Circondario in cui ha sede il Giudice competente per l'esecuzione, con l'avvertimento che, in mancanza ovvero in caso di irreperibilità presso la residenza dichiarata o il domicilio eletto, le successive notifiche o comunicazioni a lui dirette saranno effettuate presso la cancelleria dello stesso Giudice.

HO, INOLTRE, AVVERTITO

il debitore che, ai sensi dell'art. 495 c.p.c., può chiedere di sostituire ai crediti pignorati una somma di denaro pari all'importo dovuto al creditore pignorante e ai creditori intervenuti, comprensivo del capitale, degli interessi e delle spese, oltre che delle spese di esecuzione, sempre che, a pena di inammissibilità, sia da lui depositata in Cancelleria, prima che sia disposta la vendita o l'assegnazione a norma degli artt. 530, 552 e 569 c.p.c., la relativa istanza unitamente ad una somma inferiore ad un quinto dell'importo del credito per cui è stato eseguito il pignoramento e dei crediti dei creditori intervenuti indicati nei rispettivi atti di intervento, dedotti i versamenti effettuati di cui deve essere data prova documentale.

L'Ufficiale Giudiziario
Dot. LEMBO PIETRO
Ufficiale Giudiziario
Trib. PATTI - Sez. Dist. S. AGATA M.LLO

RELATA DI NOTIFICAZIONE

Ad istanza dell'Avv. Mario Mancuso, nell'interesse di sè stesso nonché del Dott. Luigi Fabrizio Mancuso, della sig.ra Caterina Liliana Fulci, della sig.ra Mancuso Virginia, e della sig.ra Mancuso Tommasa, io sottoscritto Ufficiale Giudiziario addetto all'UNEP del Tribunale Patti sezione distaccata di Sant'Agata di Militello (ME), ho notificato copia conforme dell'antescritto atto di pignoramento presso terzi al:

- 1) Comune di San Fratello, in persona del sindaco legale rappresentante pro tempore, via Serpi, 98075 San Fratello (ME) spedendone copia a mani

dipendente municipale 211 att. S. Fratello 24/6/13
di Cordeli Maurizio

Dott. LEMBO PIETRO
Ufficiale Giudiziario
Patti - Sez. Dist. S. AGATA M.LLO

- 2) ~~Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Filiale di Longi (Me), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Via Francesco Cottone 16, Longi (ME), quale tesoriere del Comune di San Fratello~~

- 3) ~~- la Banca di Credito Cooperativo della Valle del Fitalia - Filiale di Frazzanò (Me), in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Via Libertà 102, Frazzanò (ME), quale tesoriere del Comune di San Fratello~~

DISCIPLINARE DI INCARICO

L'anno duemilatredici il giorno _____ del mese di _____ in San Fratello, nella residenza comunale, ufficio "Contenzioso e contratti".

Con la presente scrittura privata, avente per le patti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

Il Comune di San Fratello, con sede in San Fratello, via Serpi, C.F. 84000410831, in persona di _____ il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del comune che rappresenta nella sua qualità, DA UNA PARTE

E

L'Avv. _____, nato a _____, il _____, C.F. _____ nella qualità di _____ con studio in _____ via _____ PEC _____, DALL'ALTRA.

PREMESSO CHE :

Il Comune di San Fratello intende resistere nel giudizio promosso da _____ - per _____;

Con del deliberazione di Giunta Comunale n. _____ del _____ esecutiva ex legge si è provveduto all'individuazione e nomina dell'avvocato cui affidare l'incarico della rappresentanza e difesa dell'Ente, autorizzando, Il Sindaco, legale rappresentante del Comune, ad esperire tutte le formalità e tutto quanto sarà necessario a tal fine;

con la medesima deliberazione di Giunta Comunale n° _____ / _____ è stato approvato lo schema del presente disciplinare di incarico legale.

CIO' PREMESSO

Tra le parti sopra costituite, si conviene e stipula il conferimento di un incarico di difesa e patrocinio giudiziario e stragiudiziale, secondo le modalità le condizioni che seguono.

ART. 1

L'incarico ha per oggetto l'incarico di rappresentanza e difesa dell'Ente nel

giudizio _____ dinnanzi _____ per _____

- Il professionista si impegna a rappresentare e difendere l'Ente in giudizio, prendendo visione delle relative pratiche, presso la sede del Comune in orari preventivamente concordati.
- Il professionista si impegna a resistere in giudizio, a redigere gli atti difensivi, ad intervenire alle udienze e, comunque, a svolgere tutta l'attività processuale per la tutela in giudizio del Comune.
- Per il sostegno alle spese di causa il Comune corrisponderà, in seguito alla stipula della presente convenzione e dopo il rilascio di gratuito parere in ordine alla sussistenza delle condizioni di rito e di merito, dietro richiesta del legale incaricato, la somma conferita in acconto così come prestabilita dall'esecutivo nel giunta di conferimento d'incarico, che sarà computata all'atto della definitiva liquidazione detratti, altresì, gli ulteriori acconti eventuali e successivi.

ART. 2

- E' onere del professionista prima di formulare i rituali atti introduttivi, valutare, in base all'ordinaria esperienza forense, la fondatezza dei motivi a difesa delle ragioni dell'Ente e, in mancanza, darne tempestiva comunicazione.

ART. 3

- Il legale percepirà per l'incarico ricevuto di cui alla presente convenzione, un compenso determinato, in applicazione dell'art. 9 comma 4 del D. L. 2401/2012 n. 1, convertito nella legge 2403/2012 n. 27, nonché del D.M. 140/2012, sulla scorta del preventivo di massima presentato dal professionista in data _____ in base all'attuale Suo regime fiscale, che si allega alla presente scrittura privata. In caso di soccombenza della controparte, con contestuale e conseguente condanna a tutte le spese di lite, il legale nominato verrà corrisposto l'importo determinato dal giudice, fermo restando che il suo compenso professionale non potrà essere inferiore a quanto stabilito nel comma precedente.

Qualora quanto liquidato dal giudice risultasse essere maggiore del compenso pattuito lo stesso ammontare liquidato resta di spettanza del legale incaricato.

Restano a carico dell'amministrazione le somme da corrispondere all'ordine professionale per il rilascio del visto di conformità alla parcella.

Il pagamento del compenso pattuito con il professionista, avverrà in due soluzioni, di cui una in acconto, pari a € _____, ed _____ a saldo, salvo mutamento del regime fiscale da applicare.

ART. 4

E' onere del professionista relazionare e tenere informato costantemente il Comune circa l'attività di volta in volta espletata, fornendo, senza alcuna spesa aggiuntiva, pareri, sia scritti sia orali, supportati da riferimenti normativi e giurisprudenziali, circa la migliore condotta giudiziale e/o stragiudiziale da tenere da parte del Comune in ordine alla questione dedotta in giudizio.

Senza alcuna spesa aggiuntiva, per propria iniziativa, la stessa amministrazione potrà richiedere all'avvocato incaricato delucidazioni scritte, pareri tecnici in ordine alla opportunità di instaurare e o proseguire il giudizio, di addivenire a transazioni, di sollevare eccezioni su tutti gli atti, adempimenti o comportamenti che, in conseguenza dell'instaurazione del giudizio dovessero rendersi necessari.

Per conseguenza l'incarico comprende anche l'eventuale predisposizione di atti di transazione della vertenza. Il Comune resta comunque libero di determinarsi autonomamente in relazione al parere fornito. Qualora richiesto, a fini di chiarimenti, il legale assicura la propria presenza presso gli uffici comunali per il tempo ragionevolmente utile all'espletamento dell'incombenza. Il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'amministrazione.

Il professionista dovrà provvedere a propria cura alla registrazione, a fine contenzioso del provvedimento definitivo e/o della sentenza che conclude la controversia oggetto del presente incarico valutandone preliminarmente i termini e tempi convenienti per tutelare l'Ente. Le spese di registrazione sono a carico dell'Ente.

ART. 5

L'avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti affari o d'incarico professionale, né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna altra situazione di incompatibilità con l'incarico testé accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale.

In particolare il legale dichiara :

- Di non patrocinare a qualsiasi titolo alla data di conferimento dell'incarico in alcun tipo di giudizio soggetti terzi contro l'ente Comune .
- Di non avere intrapreso a titolo personale negli ultimi dieci anni alcun tipo di azione legale contro l'Ente.

Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto a i sensi dell'art. 1453 e ss. del c.c. A tal fine il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate precedentemente.

ART. 6

Al legale non è data facoltà di delegare terzi professionisti l'adempimento del mandato ricevuto senza il preventivo e necessario consenso scritto da esprimersi nelle forme di legge da parte del Comune. Al legale, qualora ve ne sia la necessità, è data però la facoltà di farsi sostituire alle udienze da un proprio collaboratore e ciò secondo le norme previste dal codice di deontologia professionale, fermo restando che il legale rimane l'unico responsabile nei riguardi del Comune committente.

Nei casi in cui per la costituzione in giudizio e per l'esercizio di azioni del Comune, il legale incaricato deve ricorrere all'assistenza di un domiciliatario, la scelta è fatta liberamente dal legale incaricato. In ogni caso il domiciliatario dovrà offrire tutte le garanzie ed i requisiti richiesti dal presente disciplinare per il legale incaricato principale che rimane unico responsabile nei riguardi del Comune affidatario dell'incarico la designazione del domiciliatario non comporta oneri aggiuntivi per il Comune.

ART. 7

Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento o tramite posta elettronica certificata, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata che non potrà comunque superare 1/3 di quello fissato all'art.3, da determinarsi applicando le misure minime delle tabelle previste dal D.M. 140/2012.

ART. 8

Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata fino a quel momento che non potrà comunque superare i 1/3 di quello fissato dall'art.3, da determinarsi applicando le misure minime delle tabelle previste dal D.M. 140/2012.

ART. 9

Il Comune si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atti e documenti utili alla migliore difesa e richiesta dal legale.

ART. 10

Il compenso a saldo sarà liquidato e pagato, ad incarico espletato, previa presentazione di fattura e parcella vistata dal competente Ordine Professionale presentata dal Professionista nel rispetto di quanto previsto al precedente art. 3).

La liquidazione a saldo, resta comunque subordinata al compimento di tutti gli adempimenti competenti al professionista ivi inclusa la registrazione della sentenza e/o del provvedimento giudiziale adottato dall'autorità giudiziaria adita.

Nell'ambito dell'incarico conferito possono essere erogati ulteriori acconti, su semplice richiesta dello stesso professionista, documentati e congruamente giustificati, sottoposti alla valutazione del settore competente, e comunque detti acconti non saranno superiori alla somma determinata presuntivamente nel conferimento d'incarico.

Gli acconti ove percepiti, dal professionista, dovranno essere specificati ed indicati nella fatturazione finale e nella stessa riportati in detrazione rispetto all'importo a saldo delle spettanze

ART. 11

La sottoscrizione del presente disciplinare di incarico costituisce accettazione integrale delle condizioni e delle modalità in esso contenute o richiamate e vale anche come comunicazione di conferimento dell'incarico.

ART. 12

Per quanto non previsto dalla presente convenzione, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali.

ART. 13

Il Comune informa l'Avv. _____ il quale ne prende atto e dà il relativo consenso — che tratterà i dati contenuti nel presente disciplinare esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.

Art.14

La presente scrittura privata sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al DPR 26.04,1986, n° 131.

Letto, approvato e sottoscritto

Il Professionista _____

Per il Comune di San Fratello _____